

Introduzione

Oggetto della tesi sarà il fenomeno del c.d. caporalato, ovvero un'attività di intermediazione illecita di manodopera, nella quale dei soggetti, i c.d. "caporali" reclutano ed organizzano la forza lavoro in forma illegale. Il tema sarà sviluppato assumendo come punto di partenza nel primo capitolo, un approfondimento riguardante il significato che il lavoro assume nel panorama nazionale ed in quello internazionale; ciò attraverso la disamina e lo studio di alcuni articoli della Costituzione italiana e della normativa internazionale posti a tutela dei diritti dei lavoratori. Si cercherà altresì, tramite il citato approfondimento iniziale, di portare all'attenzione, lo stretto legame intercorrente tra lavoro e dignità umana, "matrice e misura dei diritti umani"¹ evidenziando quanto il fenomeno in parola si ponga come vera e propria offesa alla Costituzione ed alla dignità umana stessa. Si studierà poi l'evoluzione normativa in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro, fino ad arrivare alla disamina del recente art.603bis contenente il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con cui il legislatore ha inteso colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato". Fenomeno che oggi si rivela molto più sofisticato ed attrezzato di quello conosciuto e contrastato negli anni addietro; difatti, sovente esso si organizza tramite le agenzie di viaggio, o attraverso le Agenzie di Somministrazione, che altro non sono che la parte finale della catena dello sfruttamento e della pratica delle illegalità. Tuttavia, il caporalato presenta ancora uno dei suoi tratti "storicamente" più caratterizzanti, ovvero il forte legame con l'agricoltura; a tal proposito, saranno analizzate le cause che permettono al fenomeno di proliferare "indisturbato" nel settore e saranno individuati quali sono i soggetti che da esso traggono vantaggio od utilità; in questo senso, ci si soffermerà poi, sul ruolo che le associazioni criminali del settore, le cosiddette agromafie rivestono all'interno del "sistema caporalato".

¹ U. VINCENTI, Diritti e dignità umana, Laterza, 2009, p. 3 e ss

Nondimeno, l'analisi si soffermerà sulle caratteristiche della manodopera tipica del caporalato, con particolare riferimento alla crescente componente immigrata, tra le fila dei braccianti agricoli; circostanza che ha permesso alle mafie e a quei datori di lavoro senza scrupoli di lucrare maggiormente sui costi del lavoro, a spese appunto dei lavoratori migranti. Delineato dunque il fenomeno nella sua veste "tradizionale", ci si soffermerà quindi sulle azioni di contrasto dello stesso individuate dalle autorità competenti, per poi dare notizia del "salto in avanti" compiuto dal caporalato. In ultimo, infatti, tratteremo il fenomeno nella nuova forma che sembra stia esso assumendo, ovvero quella "digitale". Protagonisti di quest'ultima disamina, saranno le piattaforme digitali della gig economy e i c.d. riders "impiegati" presso le stesse, analizzando dunque i profili di criticità di quello che sembra essere il nuovo "caporalato digitale". Se «il caporalato in agricoltura è un fenomeno da combattere come la mafia» come ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina all'indomani dei drammatici casi di braccianti morti nelle campagne pugliesi nell'estate del 2015, «la lotta non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma, amava ripetere Paolo Borsellino, un movimento culturale e morale che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni». Le ragioni che hanno condotto alla produzione del presente lavoro di tesi sono da ricercare nell'appartenenza ad una terra, la Puglia, in cui ai panorami mozzafiato, fa da contrasto il duro lavoro nei campi di numerose donne e uomini vittime silenziosi di tale aberrante pratica. Dunque, per tutto quanto detto nella seguente premessa, obiettivo della trattazione è dunque sensibilizzare su un tema che per quanto contrastato dalla normativa nazionale, continua ad essere parte della realtà quotidiana di molti territori e contribuire alla rimozione di quella cappa di silenzi ed omertà che ha permesso a molti, per troppo tempo, di sfruttare vite umane per il proprio tornaconto.

I. : Il lavoro nella sua dimensione nazionale ed internazionale e il fenomeno del “caporalato”.

1. Il lavoro nella Costituzione Italiana: il diritto al lavoro negli articoli 1,2,3,4 Cost.
1.1. La dignità della persona nelle disposizioni lavoristiche. 1.2. La rilevanza dell’art. 36 Cost. nelle norme in materia di lavoro. 2. Disposizioni internazionali ed europee in materia di lavoro: La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e il Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. 2.1. Le convenzioni OIL in materia di lavoro, lavoro forzato e obbligatorio e sui lavoratori migranti. 2.2. L’ Agenda del lavoro dignitoso. 3. Il fenomeno del caporalato: un inquadramento generale. 3.1 Il Caporalato come offesa alla Costituzione ed alla dignità umana.

1. Il lavoro nella Costituzione Italiana: gli artt. 1,2,3,4 Cost.

La Costituzione italiana si colloca all’interno del costituzionalismo europeo del secondo dopo guerra il quale, dopo l’esperienza autoritaria e totalitaria del nazifascismo, riafferma la validità dei principi democratici nella consapevolezza sia della necessità di proteggere il sistema democratico, sia del fatto che la democrazia non si esaurisce nel diritto di voto riconosciuto a tutti, ma richiede anche una eguaglianza di chances ed una pari dignità sociale di tutti i cittadini ² Il testo della Carta costituzionale effettua un primo richiamo alla parola “lavoro” già nel suo primo articolo, che recita “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Fondare sul lavoro la Repubblica democratica fu una scelta dirompente, di chiara discontinuità non soltanto con il regime fascista, ma anche rispetto al precedente ordinamento liberale, ancorato al primato dell’iniziativa economica privata, del diritto di proprietà e della posizione di supremazia sociale da esso derivante. Come accennato, l’Incipit della Costituzione italiana, che pone il lavoro a fondamento della Repubblica, colloca da subito il diritto del lavoro dal lato

² POLITI F., Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 2;

della Costituzione come indirizzo fondamentale. Compito della repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. La repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro (art 4). Nella disciplina dei rapporti economici, si sanciscono il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente all'art 36, il diritto alla parità retributiva tra uomo e donna e la tutela del lavoro femminile e minorile all' art 37. Si riconosce il principio della previdenza e sicurezza sociale che rende lo stato contemporaneo, uno stato sociale di diritto. Viene costituzionalizzata l'organizzazione collettiva, quale forma di produzione dei diritti dei lavoratori, sui tre pilastri del sindacato, del contratto collettivo, del diritto di sciopero (art 39 e 40). I diritti in parola sono diritti sociali che conferiscono al potere pubblico l'immagine del tutore di una determinata costituzione economica e fanno del diritto il promotore di più avanzate condizioni sociali. Con la sua costituzionalizzazione, il diritto del lavoro, originariamente disciplinato dal Codice civile del 1942, acquista una centralità che trascende la natura di diritto privato. Grazie al rilievo conferitogli dalla Carta fondamentale il diritto del lavoro raggiunge una posizione di primazia rispetto alle altre branche del diritto privato, civile e commerciale. La dignità sociale del cittadino, quale si manifesta nei rapporti di lavoro, diventa il parametro anche per il diritto civile. Il lavoratore, secondo la costituzione, è il soggetto debole per eccellenza e dunque, la rilevanza delle sue situazioni di debolezza anche nel diritto civile, trova nei decenni successivi, il suo archetipo nel diritto del lavoro³. Attribuire al lavoro dell'uomo un ruolo e un valore di spicco, nell'assetto delle società nazionali, costituisce senza dubbio un fenomeno di significativa importanza. La dottrina dei primi vent'anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione ha evidenziato il collegamento esistente tra l'art. 4 ed i precedenti tre articoli della Carta costituzionale, insistendo sul fatto che la norma in oggetto contiene un principio fondamentale poi ripreso e sviluppato in altri punti della

³E. SCODITTI, "Tra lavoro e sfruttamento del lavoro", in F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato: Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare*, Donzelli Editore, cit. p. 181 ss.;

Costituzione.⁴ La stretta interdipendenza tra i principi espressi dagli artt. 1, 2, 3, comma 2, e 4 Cost era già notevolmente delineata nelle pagine che Costantino Mortati scriveva nel primo decennio post-costituzionale e nelle quali, ancora oggi, è possibile scorgere un suggerimento di grande utilità: quello per cui l'esatto valore giuridico da attribuire al diritto al lavoro va apprezzato considerandolo «non isolatamente ma nell'insieme delle altre enunciazioni costituzionali» di principio⁵. In primo luogo, l'art 1 Cost. (l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro) esprime l'"idea-forza" che è alla base di tutti i principi costituzionali e che li riassume tutti, e dalla quale vanno ricavati gli elementi essenziali sia della forma di stato che della forma di governo⁶. Stabilire che il lavoro è il "fondamento" della Repubblica equivale a dire che la stessa assume come proprio "fondamento" non un diritto regale o nobiliare, non una "sovranità" che viene dal di fuori o da sopra, ma il contributo che ciascun cittadino dà al benessere collettivo con il suo agire personale. Tale principio si oppone ai privilegi di casta, di classe o di ceto sociale, che spesso comportavano un'esenzione dal lavoro e attribuisce valore prioritario alla capacità e alla volontà della persona, quali che ne siano le origini sociali di aprirsi al rapporto di cooperazione con i propri simili. Per Mortati infatti l'attribuire al "lavoro" la qualità di "fondamento" della "Repubblica Democratica", comporta il riconoscimento allo stesso della funzione di " generale criterio regolativo dell'intero sistema dei rapporti dei cittadini fra loro e con lo stato" ed è tale principio ad indicare il "posto dei cittadini nello stato ed i fini posti all'azione statale".⁷ Si può affermare quindi che la Costituzione conferisce al lavoro la funzione di

⁴F. M. CIRILLO, Art. 4, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Volume I, IV edizione, Giuffrè, 2013, p. 58

⁵ MORTATI, Il diritto al lavoro nel sistema dei principi costituzionali, in La disoccupazione in Italia, Studi speciali, Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, Vol. IV – Tomo I; Roma, 1952, pp. 79 e ss.;

⁶ C.MORTATI, op.ult.cit. p.367, nota in F.POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, Torino,2011,p.20.;

⁷ C.MORTATI, op.ult.cit. p. 368, nota in F.POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, Torino,2011,p.23.;

“motore di mobilità sociale”. Importante presupposto all’art.4 Cost. è l’art.2 Cost., ed in particolare il principio che in esso è espresso. In tale articolo, secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, trova fondamento il c.d. “ principio personalista”.⁸ Tale assioma colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale così come in quella sociale, al vertice dei valori riconosciuti dall’ordinamento giuridico. L’individuo è considerato parte integrante della comunità, inserito dunque in una rete di rapporti sociali, nel cui ambito si creano le condizioni per lo sviluppo della sua personalità, perciò, esprimendo una priorità di valore della persona rispetto allo Stato, pone un limite invalicabile all’intervento di qualunque soggetto, pubblico o privato, nei confronti dell’individuo; ciò in ragione dell’individuazione, da parte della Carta Costituzionale, dell’esistenza di una sfera “inviolabile” della personalità sia fisica che morale⁹. Come già spiegava Mortati, il nesso tra l’art. 2 e l’art. 4 Cost. si coglie anche nel parallelismo della loro struttura: alla correlazione, posta dal primo dei due articoli «fra diritti individuali e doveri di solidarietà» fa riscontro, nel secondo, la posizione, prima del diritto (comma 1) e poi del dovere di lavoro (comma 2), secondo un’esigenza che è, del resto, intrinseca alla stessa concezione del lavoro inteso come valore sociale, oltre che come valore personale, fondamentale¹⁰. Tuttavia, quel che più rileva, è che il nesso tra il principio personalistico di cui all’art. 2 e il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost. è sintonico al collegamento tradizionalmente istituito dalla dottrina, specialmente da quella costituzionalista, tra tutti i diritti sociali e il principio dei diritti inviolabili

⁸ F.POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli Editore, Torino,2011,p.26.;

⁹ F.POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli Editore, Torino,2011,p.26.;

¹⁰ C.MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, cit., p. 156 in A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto “aperto” e “multilivello”.*;

della persona¹¹. Può dunque dirsi, alla luce di tali considerazioni, che l'art. 4 Cost. può essere letto in connessione all'art. 2 Cost. come «norma fondante di un diritto allo sviluppo della personalità attraverso il lavoro».¹² L'art. 3 Cost indica al suo primo comma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»¹³, mentre nel secondo comma, asserisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».¹⁴ Sin dagli studi classici, il diritto al lavoro è stato letto in connessione con l'art. 3 Cost.¹⁵ e, pertanto, inteso come eguale diritto di accesso alle occasioni lavorative offerte dal mercato, cioè, come «diritto a che sia assicurata l'uguaglianza delle occasioni di lavoro».¹⁶ In quest'ottica, il diritto di cui si parla, è stato interpretato come «particolare modo di esplicarsi del principio di uguaglianza, cioè come diritto a pretendere che le occasioni di lavoro siano offerte a tutti, senza discriminazioni diverse da quelle che derivano dalla

¹¹ A. ALAIMO, Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto «aperto» e «multilivello», cit. p. 12.;

¹² ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, Giuffrè, 2004, p. 3, richiamando GIUGNI, Qualifica, mansioni e tutela della professionalità, Riv. giur. lav., 1973, I, pp. 4 e ss. in A. ALAIMO, Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto «aperto» e «multilivello», p.13.;

¹³ Costituzione della Repubblica Italiana, art.3 co.1°.,

¹⁴ Costituzione della Repubblica Italiana, art.3 co. 2°.,

¹⁵ Su tale nesso v., per tutti, BALDASSARRE, Diritti sociali, Enc. giur. Treccani, 1989, pp. 10- 11. Per letture precedenti, MAZZIOTTI, Lavoro (diritto costituzionale), cit., p. 343 in A. ALAIMO, Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto «aperto» e «multilivello», p.10.;

¹⁶ ALAIMO A., Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto «aperto» e «multilivello»,cit. p.10.;

capacità di ciascuno alla prestazione di lavoro richiesto».¹⁷ Una posizione centrale in questo quadro di norme costituzionali è quella rivestita dall'art. 4 Cost., giacché l'insieme delle garanzie sancite dalle diverse norme costituzionali, può essere operante solo nella misura in cui «venga assolto l'obbligo... di promuovere le condizioni necessarie a rendere effettivo il diritto al lavoro»¹⁸. Il primo comma dell'articolo 4 della Costituzione «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro» e impegna la Repubblica a «promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Non si tratta soltanto dell'enunciazione di un diritto, ma chiaramente viene affermato un principio di fondamentale importanza, da un lato, per l'interpretazione e la corretta applicazione di tutte le disposizioni lavoristiche presenti nella Costituzione, e dall'altro lato, per delineare il programma e gli impegni gravanti sul legislatore e sui pubblici poteri in generale affinché diano attuazione a politiche economiche volte a determinare la piena occupazione e, di conseguenza, « l' effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art.3, comma 2, Cost.).¹⁹ Il diritto affermato dall'art.4 della nostra Carta fondamentale, secondo la giurisprudenza costituzionale è «riconosciuto ad ogni cittadino» ed è un «fondamentale diritto di libertà della persona umana, che estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa».²⁰ Il riconoscimento di tale situazione giuridica del singolo determina pertanto un duplice impegno in capo allo Stato; da un lato impedire l'esistenza di norme limitatrici di tale libertà nell'ordinamento giuridico e, dall'altro lato di «indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni, che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al

¹⁷ MORTATI, Il diritto al lavoro nel sistema, cit., p. 82. In A.ALAIMO, Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello", cit. p 13

¹⁸ POLITI F., Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, Torino,2011,p.24.;

¹⁹APOSTOLI A., La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza, Fascicolo n.3/2019 in www.costituzionalismo.it;

²⁰ POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, Torino,2011,p.24.,

lavoro»;²¹ lo Stato pertanto ha l'obbligo di intervenire adottando politiche di sviluppo economico idonee ad assicurare «una situazione di fatto tale da aprire alla generalità dei cittadini la possibilità di procurarsi un posto di lavoro». ²² Anche la Corte di Cassazione riconosce il lavoro come «diritto soggettivo dei singoli (art.4, comma,1), tale da essere mezzo di sviluppo della persona e ne è stata pertanto sancita una protezione privilegiata ed assoluta, quale è quella prevista in particolare dagli artt. 35 e 36 Cost.». In seno a questa argomentazione la Cassazione ritiene legittimo ogni intervento del legislatore sull'autonomia negoziale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro e ad assicurare un'adeguata tutela alle modalità del suo svolgimento e alla relativa remunerazione²³. In ultimo la dottrina giuslavoristica, ribadendo la centralità del diritto al lavoro per tutti i cittadini, ha definito il diritto al lavoro ex art.4, comma 1, Cost., come «diritto della persona ad accedere ad un posto di lavoro in una posizione di eguaglianza rispetto al lavoro disponibile», con il conseguente obbligo per lo Stato di apprestare una struttura amministrativa in grado di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. ²⁴

²¹ Corte cost., sentenza n.45/ 1965 , in Giurcost.org.,

²² Corte cost., sentenza n. 105/ 1963, in A. APOSTOLI, La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza, Fascicolo n.3/2019 in www.costituzionalismo.it.;

²³ POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, Torino,2011,p.25.;

²⁴ D'ANTONA M., Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell'ordinamento comunitario, in riv.gius.lav., 1999, suppl. n.3,15.,

1.1 La dignità della persona nelle disposizioni lavoristiche

Nei lavori della Costituente il lavoro viene a rappresentare «l'epicentro ideologico del passaggio di regime», «il tema politico per eccellenza cui dare un domani attraverso un diritto che ancora non c'è». Nella Costituzione italiana compare un uso molto diverso della dignità: anzitutto, essa non ricopre quel ruolo fondante che ha, ad esempio, nella Legge Fondamentale di Bonn²⁵. Se la Costituzione tedesca è ancorata ad un principio supremo come è la dignità, quella italiana è «fondata sul lavoro» (art. 1) e, conseguentemente, centrale, come vedremo, non è tanto la dignità dell'uomo quanto quella del lavoratore²⁶; il soggetto e destinatario della Costituzione è una persona della quale e alla quale è riconosciuta e garantita la dignità, anche come persona che lavora²⁷. E' evidente come, nella nostra Costituzione, manchi una clausola generale che tuteli espressamente la dignità umana nella sua accezione più "assoluta", ma è bene ricordare che, all'interno del testo, vi sono sia riferimenti concreti e specifici, sia espressioni desumibili che richiamano il concetto di dignità tali da non far pensare ad un'indifferenza dell'ordinamento verso un concetto non espresso esplicitamente. Se la concretizzazione dei diritti fondamentali della persona che lavora si realizzerà, in particolare, con lo Statuto dei lavoratori, non si deve trascurare che è la stessa Costituzione ad attribuire quei diritti fondamentali. La Costituzione repubblicana del 1948 contiene, come detto innanzi, riferimenti espliciti alla dignità; per esempio, il comma 1 dell'art. 3 riconosce la «pari dignità sociale» di tutti i «cittadini»; il comma 1 dell'art. 36 sostiene che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione tale da «assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa»; il comma 2 dell'art. 41 afferma che l'attività economica privata non può svolgersi «in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Passando in rassegna gli articoli

²⁵ « La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla», art.1 Grundgesetz, in www.dircost.unito.it;

²⁶BECCHI P., La dignità umana nel «Grundgesetz» e nella Costituzione italiana, in "Ragion pratica, Rivista semestrale" 1/2012, pp. 25-44.;

²⁷ DE SIMONE G., La dignità del lavoro e della persona che lavora, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* n.164, 4, 2019, Milano, Franco Angeli, 2019.;

sopracitati, si osserva che, la centralità della persona, la sua «vera e propria costituzionalizzazione», trova un «fondamento essenziale nel rapporto istituito con il principio della dignità evidentissimo nella trama costituzionale, che conferma la necessità di una rilettura dell'art 3» della Costituzione «che vada oltre la dialettica tra uguaglianza formale e sostanziale».²⁸ Infatti, è proprio nell'articolo 3, che troviamo uno dei riferimenti espressi alla dignità presenti nella Carta, articolo in cui si combina il riconoscimento della pari dignità sociale di tutti i cittadini, sancito al comma 1, con il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, contemplati nel comma 2. «Sullo stesso articolo 3, d'altronde, si è costruito l'intero diritto del lavoro, pur sbilanciato sul secondo comma rispetto al primo, trascurando in questo modo il valore della dignità»; «una "dignità sociale", che acquisisce la sua dimensione sociale principalmente nel lavoro²⁹». La Costituzione poi, all'interno dell'art. 41, pone la dignità come uno dei limiti all'iniziativa economica privata insieme ad altri principi costituzionalmente rilevanti quali il diritto di libertà ex art. 13 e il diritto alla sicurezza, comprendente anche il diritto alla salute (art. 32 Cost.). La dignità ancora, è presente nell'art. 36 Cost., quando sancisce il diritto, per il lavoratore, ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro, ed è finalizzato dunque ad assicurare al prestatore di lavoro ed alla sua famiglia «un'esistenza libera e dignitosa». Meritano menzione anche gli artt. 35, 37, 38 Cost. dal momento che, dai rispettivi enunciati, si possono ravvisare riferimenti impliciti alla dignità sociale della persona: Nello specifico, il «Titolo III», dedicato ai Rapporti economici, si apre con la previsione dell'art. 35 Cost. il quale afferma che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», espressione, questa, che presenta carattere di ampiezza ed un profondo significato antidiscriminatorio, «è fattore di unità ed inclusione»³⁰, implica, per ciascun lavoratore, garanzia di appartenenza e di piena

²⁸ RODOTA' S. (2012). *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.;

²⁹ DE SIMONE G., La dignità del lavoro e della persona che lavora, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* n. 164, 4, 2019, Milano, Franco Angeli, 2019.;

³⁰ ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, cit., p. 20.